



EXTRA-COSTI MSD

CdS "promuove" Arera

a pagina 8

TRANSIZIONE TRASPORTI

Verso tavolo Mase-Mit

a pagina 7

ADDITIONALI ACCISE ELETTRICHE

Ordinanza Cassazione

a pagina 9

ITALIA HYDROGEN SUMMIT

"Serve una strategia"

a pagina 11

CONSORZI CONFINDUSTRIA: IL CARO-ENERGIA NON È FINITO

Centrali elettriche, Pichetto frena la "massimizzazione" di carbone e olio

Il ministro: "Stoccaggi all'82%, aumento produzione idro e risparmio ci consentono di stare tranquilli"



Forte degli ultimi dati su stoccaggi gas, produzione idroelettrica e consumi, il Mase decide di ridimensionare il programma di massimizzazione delle centrali a carbone e a olio combustibile, che a marzo era stato prorogato fino al 30 settembre. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha firmato un nuovo atto di indirizzo.

a pagina 5

L'AGGIORNAMENTO DI URSO

"Ddl Concorrenza al Quirinale"

Il ministro alla Camera

Il titolare del Mimit ha fornito indicazioni sull'arrivo di due provvedimenti di cui si erano perse le tracce: il Ddl Concorrenza e il Ddl Made in Italy. Nel primo caso, come noto, il percorso è stato difficoltoso fin dall'inizio, con un doppio rinvio in Consiglio dei ministri a cavallo tra marzo e aprile. L'approvazione è arrivata solo il 20 aprile, il provvedimento è poi scomparso dai radar.

a pagina 7

TRASPORTO GAS



L'Austria acquista capacità dall'Italia fino al 2028 (a pag. 6)

FSRU RAVENNA

Snam assegna il contratto per il metanodotto

A Piombino venerdì il primo scarico di Gnl

Un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 5 luglio informa che il Tso ha assegnato a Max Streicher l'appalto per il metanodotto che collegherà la Fsrù di Ravenna alla rete nazionale. Piombino, udienza di merito al Tar Lazio rinviata al 20 dicembre.

a pagina 6

EXTRAPROFITTI

Il CdS congela i pagamenti

Aspettando merito al Tar

Il Consiglio di Stato conferma la sospensione dell'obbligo di pagamento del contributo straordinario sugli extraprofitto introdotto dalla legge di Bilancio 2023.

a pagina 8

IL CONVEGNO IRCAF

Fine tutela elettrica, Mase: "Aste vulnerabili? È un'opzione"

Amendola: "Dubbi su prezzo benchmark ma farò approfondimenti". Proposte sulla povertà energetica

"Occorre rendere la normativa nazionale compliant con quella Ue: o il servizio viene esteso a tutti i venditori oppure viene svolto da un sottoinsieme scelto tramite aste".

a pagina 10

Elenco venditori, altri 5 operatori

a pagina 10

UTILITY

I movimenti al vertice di Aimag e Egea

Nel Cda della società di Mirandola rientra un rappresentante di Hera. L'ex Enel Pietrogrande e l'ex A2A Valotti coinvolti dal gruppo di Alba

a pagina 2



Gli indici energia (a pagina 3)

All'interno

Figisc, Bearzi confermato alla guida

a pag. 4

Agrivoltaico, Enea mappa il potenziale nazionale

a pag. 12

FV galleggiante, la Sardegna blocca gli impianti

a pag. 12

Notizie dal mondo dell'acqua

a pag. 14

FISCALITÀ ENERGETICA

Addizionali accise elettriche, spiragli per la tutela degli utenti finali

L'ordinanza della Cassazione sul rinvio pregiudiziale di Verona

di Paola Desideri Zanardelli*

Sono trascorsi più di tre anni dalle prime sentenze e ordinanze emesse dai tribunali civili in materia di addizionali alle accise sull'energia elettrica, e ad oggi, la vicenda sembrerebbe ad un punto di stallo, fatto di molteplici pronunce di condanna a carico dei fornitori, e di un, pur sempre minoritario, ma crescente numero di pronunce di rigetto delle richieste di restituzione dell'indebito oggettivo dei clienti finali.

Ma, nel silenzio della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea in materia, a seguito dei noti rinvii operati negli scorsi anni, con l'entrata in vigore della riforma Cartabia, l'ordinanza di inammissibilità della Cassazione, a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., operato dal Tribunale di Verona, sembra porre l'accento su un elemento non nuovo ma pur importante.

Infatti, seppure il rinvio pregiudiziale, è stato dichiarato inammissibile in quanto carente del requisito della novità - essendo stata la questione dell'efficacia orizzontale della Direttiva 2008/118/CE già oggetto di precedenti pronunce (anche se solo tributarie) da parte della Suprema Corte - la Prima Presidente Dott.ssa Margherita Cassano, con ordinanza del 10 maggio 2023, ha evidenziato che al cittadino è pur sempre garantita dall'ordinamento una tutela.

Tale tutela - ulteriore rispetto a quella offerta dall'art. 14 comma 4 TUA nei confronti del fornitore e alla alternativa possibilità offerta al cliente finale, di richiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria, quale extrema ratio in caso di eccessiva difficoltà nell'ottenerlo dal fornitore stesso - consiste nel diritto di esercitare l'azione risarcitoria nei confronti dello Sta-

to dinanzi al giudice civile, per il danno subito a causa del mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea.

Tale pronuncia ci riporta a due anni fa, alle prime riflessioni sui giudizi pendenti per il rimborso di un indebito arricchimento da parte del fornitore; arricchimento che in realtà consisteva nell'aver applicato una norma illegittima sul piano comunitario (QE 24/6/21).

All'epoca appariva una follia ritenere la responsabilità dello Stato per non aver adottato disposizioni regolamentari, amministrative e legislative necessarie per conformarsi alla Direttiva comunitaria. Una responsabilità nata dalla violazione del contratto sociali con i cittadini.

Ma oggi tutto ciò è stato cristallizzato dalla Corte di Cassazione, e tutta la vicenda assume una nuova luce. Perché lo Stato italiano, in questa annosa questione delle addizionali alle accise, non solo non ha posto in essere nessuno strumento limitativo degli effetti lesivi sugli utenti finali (ad es. una sospensione della riscossione delle addizionali sulle accise, una modifica alla normativa collegata), ma anzi, con un esercizio arbitrario dei propri poteri impositivi, ha riscosso sino al momento dell'abrogazione, l'imposta anche se illegittimamente richiesta.

Il legittimo affidamento è un principio fondamentale dell'ordinamento comunitario e di quello interno, che va tutelato e si ritiene violato in tutte le ipotesi in cui lo Stato acuisce la distanza tra esso e i contribuenti mediante azioni o omissioni illegittime, siano esse amministrative o legislative.

In tali ipotesi, in ambito comunitario, come



evidenziato nella nota sentenza Francovich (C-6/90 e C-9/90), il cittadino leso dal comportamento dello Stato - cui ha fatto affidamento quale soggetto debole nel rapporto sociale - può chiedere il risarcimento del danno subito.

Nel caso delle addizionali alle accise, quale conseguenza dell'omissivo comportamento dello Stato italiano, i fornitori di energia elettrica si trovano da tre anni ad impiegare ingenti risorse economiche e lavorative, per porre riparo alle violazioni dell'organo legislativo nazionale, fungendo da prima linea di difesa. Il tutto senza la certezza di vedersi rimborsate le addizionali versate, e senza che vengano loro rimborsate le ingenti spese di lite sostenute e gli interessi moratori cui vengono condannate.

Il nesso causale sussiste sin dalla violazione della buona fede e del legittimo affidamento dello Stato italiano, che non ha dato immediata attuazione alla direttiva comunitaria e ha continuato nelle more a pretendere il pagamento.

Non possiamo che augurarci che, alla luce delle prime indicazioni della Suprema Corte, i giudici nazionali - investiti della questione in assenza di norme di adeguamento e nel totale silenzio della PA - individuino nuove strade per una soluzione più equa della vicenda.

*AndPartners Tax and Law Firm

Campagna Abbonamenti 2023

commerciale@gruppoitaliaenergia.it
 06 87678751

CH4 H2O è un prodotto editoriale di